

**NOTA INTEGRATIVA ALLA GUIDA PER L'ACCREDITAMENTO FSE +
in merito al requisito RA5 e al Monte Crediti di cui al paragrafo 9.2 e 9.2.1**

MONTE CREDITI

Come previsto dal paragrafo 9.2 della Guida, al fine di fornire elementi per la valutazione della performance degli Enti accreditati FSE+, è previsto un meccanismo premiante dell'operato degli stessi attraverso la gestione di un Monte Crediti finalizzato a verificare la qualità della gestione degli interventi finanziati.

Al momento del rilascio dell'accREDITAMENTO, a ciascun Ente viene attribuito un **monte crediti iniziale pari a 35 punti**. Tale punteggio può essere:

- **incrementato**, fino a un massimo di **50 punti complessivi**, in presenza di condizioni premianti collegate al raggiungimento di determinate soglie di efficienza ed efficacia nella realizzazione degli interventi formativi;
- **decurtato** qualora emergano non conformità o criticità nella gestione dell'accREDITAMENTO o nell'attuazione dei progetti finanziati. Le decurtazioni possono derivare, in particolare, da: non conformità riscontrate in sede di verifica sul mantenimento dei requisiti di accREDITAMENTO (§9.2.1, lett. a) della Guida); non conformità nell'avvio, gestione, attuazione e rendicontazione degli interventi formativi (§9.2.1, lett. b) della Guida); mancato raggiungimento delle soglie minime previste per gli indicatori di efficienza ed efficacia (§9.2.1, lett. c) della Guida).

Chiarimenti in merito alle decurtazioni del Monte crediti

Con riferimento alla decurtazione “Per ogni attribuzione di non conformità sui requisiti di mantenimento relativi all’invio delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000 (cfr. par. 9.4 “Rilevazione delle non conformità”)” di cui alla lett. a) del paragrafo 9.2.1 della Guida, si precisa che la nozione di “non conformità” riguarda, in via principale, la difformità sostanziale riscontrata, in sede di verifica di mantenimento dell’accreditamento, rispetto al possesso effettivo dei requisiti dichiarati dall’Ente ai fini del mantenimento dell’accreditamento tramite compilazione annuale dell’apposita sezione dell’applicativo on-line (cfr. paragrafo 9 della Guida).

Il riferimento alle non conformità sui requisiti di mantenimento deve quindi essere inteso come riferito all’insieme dei requisiti che l’Ente conferma annualmente mediante dichiarazione sostitutiva. In conformità a quanto previsto dal paragrafo 9.4 della Guida, qualora la non conformità venga sanata entro i termini indicati dall’Ufficio FSE, l’Ente mantiene l’accreditamento, in quanto viene ripristinata la conformità rispetto al requisito oggetto di verifica. Resta tuttavia ferma l’applicazione della decurtazione di 2 punti dal Monte crediti, poiché la difformità è stata comunque accertata in sede di controllo.

Diversamente, qualora l’Ente non provveda alla regolarizzazione nei termini stabiliti, la non conformità assume rilievo ai fini della revoca dell’accreditamento, in quanto riconducibile all’ipotesi prevista dal paragrafo 9.5 della Guida, relativa al caso in cui l’Ente si renda responsabile di accertate false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai fini dell’accreditamento o dell’assegnazione di finanziamenti.

Con riferimento alle decurtazioni “Rinuncia alla realizzazione del progetto” e “Revoca del finanziamento” la Guida dispone che non rientrano automaticamente in tali casistiche le ipotesi in cui la mancata realizzazione del progetto derivi da una situazione di impossibilità. Si precisa che per “impossibilità alla realizzazione del progetto” possono intendersi i casi, debitamente motivati e documentati, in cui la mancata attuazione dell’intervento sia determinata da eventi sopravvenuti, imprevedibili e non imputabili all’Ente accreditato, tali da rendere oggettivamente non realizzabile il progetto secondo le modalità approvate. La valutazione della riconducibilità della fattispecie a una situazione di impossibilità sopravvenuta è rimessa all’Ufficio FSE, sulla base delle motivazioni addotte dall’Ente e della documentazione prodotta a supporto.

Chiarimenti in merito alla procedura di calcolo del Monte crediti

Il calcolo del Monte crediti è effettuato annualmente dall'Ufficio FSE ed in particolare entro il 31 marzo dell'anno N sulla base dei dati presenti nel sistema informativo provinciale con riferimento all'anno solare N-1.

Nello specifico, le decurtazioni e le premialità sono effettuate su:

- per quel che riguarda le attribuzioni di non conformità riscontrate in sede di verifica sul mantenimento dei requisiti di accreditamento (*cfr. lettera a) del paragrafo 9.2.1 della Guida*), i dati che derivano dalla verifica a campione sul mantenimento dell'accREDITamento;
- per quel che riguarda le attribuzioni di non conformità nell'avvio, gestione, attuazione e rendicontazioni degli interventi formativi e per il mancato raggiungimento delle soglie minime previste per gli indicatori di efficienza e di efficacia (*cfr. lettere b) e c) del paragrafo 9.2.1 della Guida*), i dati che derivano dalle verifiche di gestione a campione effettuate sui rendiconti finali validati dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno solare N-1¹. Per gli Enti che hanno ottenuto l'accREDITamento nel corso dell'anno N-1, le decurtazioni e le premialità sono effettuate con riferimento ai dati che derivano dalle verifiche di gestione a campione effettuate sui rendiconti finali validati dalla data di concessione dell'accREDITamento al 31 dicembre dell'anno solare N-1.

Si specifica che le decurtazioni relative all'avvio, gestione, attuazione e rendicontazione degli interventi formativi (*cfr. lettera b) del paragrafo 9.2.1.*) sono correlate alle non conformità e alle eventuali sanzioni accertate in sede di controllo di I livello, secondo quanto previsto dalle *Disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE+ 2021-2027 – V.2.0*. Analogamente, le decurtazioni connesse agli indicatori di efficienza ed efficacia (*cfr. lettera c) del paragrafo 9.2.1.*) sono determinate sulla base dei valori rilevati e validati a conclusione dell'intervento, nell'ambito del controllo del saldo finale. La Guida prevede infatti che tali valutazioni siano effettuate sui progetti con rendiconto finale "validato", sulla base delle informazioni disponibili nel sistema informativo e degli esiti delle verifiche di gestione.

Si precisa, inoltre, che per quanto riguarda le seguenti decurtazioni:

- "Tardiva conferma annuale dei requisiti di accREDITamento";
- "Rinuncia alla realizzazione del progetto";
- "Revoca del finanziamento";
- "Sospensione dell'accREDITamento";

il manifestarsi di tali condizioni è tracciato direttamente dall'Ufficio FSE al verificarsi dell'evento e, pertanto, il controllo sarà effettuato sul 100% degli Enti accREDITati. Si specifica che per "Rinuncia alla realizzazione del progetto" e "Revoca del finanziamento" le decurtazioni saranno tracciate, rispettivamente, alla data di presa d'atto della rinuncia e alla data di invio del decreto di revoca al beneficiario.

¹ Qualora non siano disponibili progetti FSE+ con rendiconto finale validato dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno solare N-1, la verifica dei livelli degli indicatori di efficienza ed efficacia (lett. c) del paragrafo 9.2.1 della Guida) sarà effettuata sugli interventi realizzati a valere su altri fondi pubblici o su fondi europei gestiti da altre Amministrazioni, se presenti. In tale eventualità, è previsto un form on line che l'Ente dovrà compilare entro il 20/01 dell'anno N. Qualora in sede di controlli per il mantenimento l'Ufficio FSE rilevasse mancata correttezza, completezza e coerenza delle informazioni inserite nel form, si provvederà all'attribuzione delle decurtazioni relative agli indicatori di efficienza ed efficacia entro il 31/03 dell'anno N+1.

Sulla base delle risultanze dei suddetti calcoli, l'Ufficio FSE provvede all'attribuzione dei crediti/debiti di cui al par. 9.2.1 della Guida e verifica l'eventuale esaurimento del Monte crediti complessivo dell'Ente.

Si precisa inoltre che, ai fini del calcolo del Monte crediti, gli Enti in possesso di accreditamento FSE+ provvisorio che fanno domanda di accreditamento FSE+ definitivo, secondo quanto disposto dal paragrafo 6.1 della Guida, conservano i punti del Monte crediti maturati fino alla data di ottenimento dell'accREDITAMENTO definitivo. Pertanto, in sede di rilascio di accREDITAMENTO FSE+ definitivo l'Ente mantiene gli stessi punti maturati nel periodo di accREDITAMENTO FSE+ provvisorio.

Chiarimenti in merito alle modalità di calcolo del Monte crediti

Riepilogo delle decurtazioni e delle premialità del sistema del Monte crediti

Si riepilogano di seguito le situazioni che producono una decurtazione di crediti, ovvero attribuzioni di debiti che si sottraggono al Monte Crediti e le condizioni che producono premialità, ovvero attribuzioni di crediti che si aggiungono al Monte Crediti (di cui al § 9.2.1 lett. a), b) e c) della Guida).

a. Situazioni riconducibili all'attribuzione di decurtazione di crediti

Attribuzione di decurtazione			
Condizione	Quantificazione	Modalità di Verifica	Ulteriori specificazioni
Per ogni attribuzione di non conformità sui requisiti di mantenimento relativi all'invio delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000 (cfr. par. 9.4 "Rilevazione delle non conformità")	- 2	Verifiche sul mantenimento dell'accreditamento (sugli Enti campionati)	Tale non conformità sarà comunicata all'Ente accreditato. Trascorsi i 6 mesi da tale comunicazione, in caso di mancata risoluzione della non conformità, l'Ufficio FSE provvederà alla sospensione dell'accreditamento. In caso di risoluzione della non conformità la decurtazione dei punti sarà comunque mantenuta.
Assenza di figura di presidio	- 3	Verifiche sul mantenimento dell'accreditamento (verifica in loco sugli Enti campionati/visita in loco a giudizio dell'Ufficio FSE)	Accertata mancata/tardiva variazione dell'organigramma in relazione alle persone incaricate di gestire i processi FSE e/o in relazione all'assenza della figura di presidio della sede operativa. La decurtazione viene applicata anche su periodi di assenza che si sono conclusi.
Mancata comunicazione delle variazioni	- 2	Verifiche sul mantenimento dell'accreditamento (sugli Enti campionati)	Le variazioni comunicate in sede di verifica in loco o dopo l'invio della comunicazione della data della verifica in loco verranno considerate come non conformità (cfr. par. 9.1). La decurtazione viene attribuita indipendentemente dall'oggetto della mancata comunicazione della variazione
Tardiva conferma annuale dei requisiti di accreditamento	-2	CoheMon (automatica sul 100% degli Enti Accreditati)	La decurtazione viene applicata a fronte di un ritardo nella conferma da parte dell'Ente accreditato del mantenimento dei requisiti di accreditamento come da procedure, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza del termine per la conferma dei requisiti.

b. Situazioni riconducibili a decurtazioni nell'ambito dell'avvio, gestione e rendicontazione di un progetto

Avvio progetto			
Condizione	Quantificazione	Modalità di verifica	Ulteriori specificazioni
Rinuncia alla realizzazione del progetto	- 2	CoheMon (automatica sul 100% degli Enti accreditati)	Non è compresa in questa casistica l'impossibilità alla realizzazione del progetto
Attività di pubblicizzazione e informazione non conforme (S.13.2)	- 4	Verifiche di gestione (sugli Enti campionati)	La decurtazione viene applicata nel caso in cui l'attività di pubblicizzazione non sia conforme a quanto previsto nelle Disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE+ 2021-2027 e nelle Linee guida per la visibilità e la comunicazione 2021 – 2027 FESR FSE+ Interreg Italia – Österreich.

Inosservanza delle modalità di individuazione delle/dei partecipanti (S.8.1)	- 2	Verifiche di gestione (sugli Enti campionati)	La decurtazione viene applicata nel caso in cui non vengano rispettate le disposizioni in materia di individuazione delle/dei partecipanti, compreso il caso in cui sia rilevata una difformità tra luogo, data e orari indicati nei verbali di selezione e luogo, data e orari delle selezioni registrati nel relativo calendario in CoheMon
Assenza di selezione ove prevista (S.8.2)	- 4	Verifiche di gestione (sugli Enti campionati)	La decurtazione viene applicata in caso di mancato svolgimento della procedura di selezione ove l'avviso pubblico la preveda come obbligatoria, le partecipanti e i partecipanti per i quali non è stata espletata tale procedura saranno considerati privi di requisiti.
Assenza di accertamento dei livelli di competenza ove previsto (S.8.3)	- 4	Verifiche di gestione (sugli Enti campionati)	La decurtazione viene applicata in caso di mancato svolgimento della procedura di accertamento dei livelli di competenza ove l'avviso pubblico la preveda come obbligatoria, le partecipanti e i partecipanti per i quali non è stata espletata tale procedura saranno considerati privi di requisiti.
Assenza o tardiva conferma dell'avvio di un intervento (S.3.4)	- 3	Verifiche di gestione (sugli Enti campionati)	La decurtazione viene applicata nel caso in cui l'Ente accreditato confermi l'avvio di un intervento sul sistema informativo oltre il termine previsto dalle Disposizioni attuative oppure ometta di effettuare tale conferma
Mancato avvio intervento entro il termine previsto (S.3.2)	- 5	Verifiche di gestione (sugli Enti campionati)	La decurtazione viene applicata nel caso in cui l'Ente accreditato abbia avviato le attività di un intervento oltre il termine fissato dall'Avviso di riferimento o dalle Disposizioni attuative oppure autorizzato dall'AdG a titolo di proroga.
Assenza di copertura assicurativa (S.2.1)	- 5	Verifiche di gestione (sugli Enti campionati)	La decurtazione viene applicata in caso di assenza di copertura assicurativa richiesta per i rischi richiesti, a favore di tutti gli iscritti e/o per l'intero periodo di svolgimento dell'intervento

Gestione progetto			
Condizione	Quantificazione	Modalità di verifica	Ulteriori specificazioni
Mancato rispetto delle disposizioni in materia di affidamento/delega (S.1.1)	- 5	Verifiche di gestione (sugli Enti campionati)	La decurtazione viene applicata in caso di mancato rispetto delle procedure di affidamento/delega
Delega non conforme (S.1.2)	- 5	Verifiche di gestione (sugli Enti campionati)	La decurtazione viene applicata nel caso venga riscontrato: - ricorso non autorizzato a delega - sostituzione non autorizzata del soggetto delegato - modifiche non autorizzate all'oggetto della delega - sub-delega
Revoca del finanziamento	- 10	CoheMon (automatica sul 100% degli Enti accreditati)	Non è compresa in questa casistica l'impossibilità di realizzazione del progetto
Presenza in aula di partecipanti non autorizzati (S.11.3)	- 4	Verifiche di gestione (sugli Enti campionati)	La decurtazione viene applicata nel caso venga rilevata la presenza in aula di partecipanti non autorizzati (uditori)
Presenza in aula di personale non autorizzato (S.7.4)	- 2	Verifiche di gestione (sugli Enti campionati)	La decurtazione viene applicata nel caso venga rilevata la presenza in aula di persone che non rientrano tra le figure professionali formalmente coinvolte nell'attuazione del progetto

Registro non regolare (S.14.1)	- 8	Verifiche di gestione (sugli Enti campionati)	La decurtazione viene applicata nel caso di: manomissione del registro e/o del relativo codice identificativo; utilizzo di un registro privo di codice generato dall'Amministrazione, registro con alterazioni, cancellatura e correzioni che non ne consentono la leggibilità.
Differmità tra registro e calendario (S.14.4)	- 3	Verifiche di gestione (sugli Enti campionati)	La decurtazione viene applicata nel caso in cui venga rilevata una differmità tra gli incontri registrati nei registri e gli incontri registrati a calendario (compreso il caso in cui un incontro registrato nel registro non sia stato preventivamente registrato a calendario).
Registri privi degli elementi essenziali (S.14.5)	- 5	Verifiche di gestione (sugli Enti campionati)	La decurtazione viene applicata nel caso in cui un registro sia sprovvisto della compilazione anche di uno solo degli elementi essenziali di cui al paragrafo 12.2 delle Disposizioni attuative.
Mancata chiusura degli incontri nel registro elettronico (S.14.9)	- 2	Verifiche di gestione (sugli Enti campionati)	La decurtazione viene applicata nel caso in cui entro il termine dell'intervento non siano stati chiusi uno o più degli incontri registrati in Reforma.
Mancata chiusura di un intervento entro il termine previsto (S3.3)	- 5	Verifiche di gestione (sugli Enti campionati)	La decurtazione viene applicata nel caso in cui un beneficiario non abbia chiuso le attività di un intervento entro il termine fissato dall'avviso di riferimento o dalle Disposizioni attuative oppure autorizzato dall'AdG a titolo di proroga
Conferma tardiva della chiusura di un intervento (S3.5)	- 3	Verifiche di gestione (sugli Enti campionati)	La decurtazione viene applicata nel caso in cui un beneficiario confermi la chiusura di un intervento oltre il termine previsto dalle Disposizioni attuative oppure ometta di effettuare tale conferma
Attività svolta senza autorizzazione (S.3.1)	- 5	Verifiche di gestione (sugli Enti campionati)	La decurtazione viene applicata in caso di attività svolta senza autorizzazione e di attività svolta con variazioni non autorizzate
Modifica della composizione del partenariato senza previa autorizzazione (S.12.1)	- 5	Verifiche di gestione (sugli Enti campionati)	La decurtazione viene applicata in caso di variazione non autorizzata delle attività o quote del/dei partner (compreso l'inserimento di nuovi non previsti e non approvati a progetto)

Rendicontazione progetto			
Condizione	Quantificazione	Modalità di verifica	Ulteriori specificazioni
Ritardo nella consegna del rendiconto/documentazione di chiusura (S.15.3)	- 5	Verifiche di gestione (sugli Enti campionati)	È considerata tardiva la consegna del rendiconto finale che avviene oltre il termine previsto, eventualmente prorogato, ma comunque entro i 15 giorni di calendario a partire da tale termine.
Grave ritardo nella consegna del rendiconto/documentazione di chiusura (S.15.4)	- 6	Verifiche di gestione (sugli Enti campionati)	È considerata gravemente tardiva la consegna del rendiconto finale che avviene oltre il 15° giorno di calendario dal termine previsto, eventualmente prorogato, ma comunque entro i 30 giorni di calendario a partire da tale termine.
Mancato adempimento dell'invio trimestrale non rinunciabile (S15.2)	- 3	Verifiche di gestione (sugli Enti campionati)	La decurtazione viene applicata in caso di mancato invio entro il termine stabilito di una trimestrale definita come non rinunciabile dall'avviso pubblico di riferimento o dalle Disposizioni attuative

Sospensione accreditamento			
Condizione	Quantificazione	Controllo automatico CoheMon	Ulteriori specificazioni

Sospensione accreditamento	- 5	Cohesion (automatica sul 100% degli Enti accreditati)	
----------------------------	-----	--	--

c. Premialità e decurtazioni connesse ai livelli di efficacia ed efficienza

Requisiti di efficienza	Quantificazione crediti Massimo	Quantificazione debiti Massimo	Ulteriori specificazioni
Livello di efficienza progettuale	+ 2 punti in caso di indicatore sopra soglia (cfr. RA5)	- 2 punti in caso di indicatore sotto soglia (cfr. RA5)	Il valore di tale indicatore sarà calcolato entro il 31.03 dell'anno N, utilizzando come universo di riferimento tutti i progetti cofinanziati dal FSE+ della Provincia autonoma di Bolzano che nell'anno solare N-1 si trovano in stato di Rendiconto Finale Validato. Qualora non siano disponibili progetti FSE+, la verifica sarà effettuata sugli interventi realizzati a valere su altri fondi pubblici o su fondi europei gestiti da altre Amministrazioni.
Livello di successo dell'intervento	+ 2 punti in caso di indicatore sopra soglia (cfr. RA5)	- 2 punti in caso di indicatore sotto soglia (cfr. RA5)	Il valore di tale indicatore sarà calcolato entro il 31.03 dell'anno N, utilizzando come universo di riferimento tutti i progetti cofinanziati dal FSE+ della Provincia autonoma di Bolzano che nell'anno solare N-1 si trovano in stato di Rendiconto Finale Validato. Qualora non siano disponibili progetti FSE+, la verifica sarà effettuata sugli interventi realizzati a valere su altri fondi pubblici o su fondi europei gestiti da altre Amministrazioni.

Requisiti di efficacia	Quantificazione crediti Massimo	Quantificazione debiti Massimo	Ulteriori specificazioni
Livello di realizzazione	+ 2 punti in caso di indicatore sopra soglia (cfr. RA5)	- 2 punti in caso di indicatore sotto soglia (cfr. RA5)	Il valore di tale indicatore sarà calcolato entro il 31.03 dell'anno N, utilizzando come universo di riferimento tutti i progetti cofinanziati dal FSE+ della Provincia autonoma di Bolzano che nell'anno solare N-1 si trovano in stato di Rendiconto Finale Validato. Qualora non siano disponibili progetti FSE+, la verifica sarà effettuata sugli interventi realizzati a valere su altri fondi pubblici o su fondi europei gestiti da altre Amministrazioni.
Livello di soddisfazione	+ 2 punti in caso di indicatore sopra soglia (cfr. RA5)	- 2 punti in caso di indicatore sotto soglia (cfr. RA5)	Il valore di tale indicatore sarà calcolato entro il 31.03 dell'anno N, utilizzando come universo di riferimento tutti i progetti cofinanziati dal FSE+ della Provincia autonoma di Bolzano che nell'anno solare N-1 si trovano in stato di Rendiconto Finale Validato. Qualora non siano disponibili progetti FSE+, la verifica sarà effettuata sugli interventi realizzati a valere su altri fondi pubblici o su fondi europei gestiti da altre Amministrazioni.

Cumulabilità delle decurtazioni del Monte crediti

Le decurtazioni e le premialità sono effettuate su:

- per quel che riguarda le attribuzioni di non conformità riscontrate in sede di verifica sul mantenimento dei requisiti di accreditamento (*cfr. lettera a) del paragrafo 9.2.1 della Guida*), gli Enti campionati per i controlli annuali a campione ai fini delle verifiche sul mantenimento dei requisiti²;
- per quel che riguarda le attribuzioni di non conformità nell'avvio, gestione, attuazione e rendicontazioni degli interventi formativi e per il mancato raggiungimento delle soglie minime previste per gli indicatori di efficienza e di efficacia (*cfr. lettere b) e c) del paragrafo 9.2.1 della Guida*), i progetti che risultano in stato di rendiconto finale validato nell'anno solare di riferimento (dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno solare N-1) per il calcolo del Monte crediti³ e campionati nell'ambito delle verifiche di gestione⁴. Per gli Enti che hanno ottenuto l'accreditamento nel corso dell'anno N-1, le decurtazioni e le premialità sono effettuate con riferimento ai dati che derivano dalle verifiche di gestione a campione effettuate sui rendiconti finali validati dalla data di concessione dell'accreditamento al 31 dicembre dell'anno solare N-1.

Le decurtazioni previste dalla Guida sono tra loro cumulabili qualora, con riferimento al medesimo Ente, si verifichino più condizioni rilevanti ai fini della sottrazione dei punti.

Si precisa, inoltre, che le decurtazioni collegate alle non conformità progettuali di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.1 sono applicate per ciascun progetto con rendiconto finale validato in cui la non conformità è accertata nell'anno solare di riferimento per il calcolo del Monte crediti. La decurtazione è quindi calcolata in funzione del numero di progetti nei quali la stessa irregolarità è stata accertata.

Pertanto, qualora nell'anno solare di riferimento la stessa non conformità, alla quale la Guida associa una decurtazione pari a **-x punti**, sia riscontrata su **n progetti** riconducibili al medesimo Ente accreditato, la decurtazione complessiva da applicare sarà pari a **-x * n**.

Modalità di calcolo delle premialità e decurtazioni connesse ai livelli di efficacia e di efficienza

All'Ente accreditato possono essere attribuiti crediti e debiti connessi alla presenza o meno di condizioni connesse alla capacità dell'Ente accreditato di progettare e realizzare interventi formativi efficaci (lettera c) del paragrafo 9.2.1). Tali condizioni sono misurate in base a quanto previsto per il Requisito di Accreditamento RA5 "Efficienza ed efficacia" e sono calcolate con riferimento all'insieme dei progetti riconducibili al medesimo Ente accreditato che, nell'anno solare di riferimento, risultano in stato di Rendiconto Finale Validato⁵.

Il calcolo avviene, pertanto, su due livelli:

- 1) a **livello di singolo intervento** viene calcolato il valore di ciascun indicatore di cui al RA5 (RA5.1, RA5.2, RA5.3, RA5.4);
- 2) a **livello di Ente accreditato** viene calcolato per ciascun indicatore di cui al RA5 (RA5.1, RA5.2, RA5.3, RA5.4) il valore medio dei valori calcolati a livello di singolo progetto.

² Ad eccezione dei calcoli relativi alla condizione "Tardiva conferma annuale dei requisiti di accreditamento", che sono effettuati sul 100% degli Enti accreditati.

³ Ad eccezione dei calcoli relativi alle condizioni "Rinuncia alla realizzazione del progetto", "Revoca del finanziamento", "Sospensione dell'accreditamento", che sono effettuati sul 100% degli Enti accreditati.

⁴ Qualora non siano disponibili progetti FSE+ con rendiconto finale validato nell'anno solare di riferimento per il calcolo del Monte crediti, le decurtazioni e le premialità legate agli indicatori di efficienza ed efficacia (lett. c) del paragrafo 9.2.1 della Guida) saranno attribuite secondo quanto previsto dalla Nota 1 del presente documento.

⁵ Si veda Nota precedente.

La valutazione globale del requisito RA5 sarà pertanto positiva solo se tutti i valori medi calcolati a livello di Ente accreditato sono pari o superiori soglia minima indicata nella Guida e riportata nelle tabelle sottostanti.

Si riporta di seguito il dettaglio delle modalità di calcolo sui due differenti livelli.

Livello di singolo intervento

In primo luogo, per ciascun indicatore di cui al requisito RA5 (RA5.1, RA5.2, RA5.3, RA5.4) sono rilevati i valori relativi a ciascun progetto con rendiconto finale validato nell'anno solare di riferimento.

Per il calcolo del valore di ciascun indicatore per ciascun progetto gli arrotondamenti avvengono sempre per difetto alla seconda cifra decimale.

I valori di ciascun indicatore sono calcolati nel seguente modo:

Tavola livello di efficienza progettuale (RA5.1)

Indicatore	Elemento	Indici di calcolo	Valore soglia minimo	Disponibilità dati
Efficienza progettuale	Tasso di efficienza progettuale interna	Risorse finanziarie rendicontate FRATTO Risorse finanziarie approvate	90%	a rendiconto finale controllato e validato
	Tasso di efficienza progettuale esterna	Risorse finanziarie ammesse FRATTO Risorse finanziarie approvate	85%	a rendiconto finale controllato e validato

Il Livello di efficienza progettuale è un indicatore sintetico composto da due sub-indicatori (Tasso di efficienza progettuale interna e Tasso di efficienza progettuale esterna). Al fine di una valutazione positiva del Livello di efficienza progettuale è necessario che per entrambi i sub-indicatori sia raggiunto un valore pari o superiore le soglie minime indicate in tabella. Pertanto, se uno dei due sub-indicatori non viene raggiunto, allora l'intero indicatore è considerato non raggiunto.

Dove, in conformità a quanto previsto dal § 9.1 delle Disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE+ 2021-2027 Versione 2.0:

- per **“risorse finanziarie rendicontate”** si intende l'importo pubblico rendicontato, pari alla quota parte del costo totale rendicontato e rappresenta la quota pubblica dei costi sostenuti dal beneficiario per la realizzazione delle attività, quota che il beneficiario stesso imputa a rendiconto a titolo di richiesta di rimborso;
- per **“risorse finanziarie ammesse”** si intende l'importo pubblico ammesso, pari alla quota parte pubblica della somma di tutti i costi ammessi in esito al controllo di 1° livello, al netto dei ricavi e delle eventuali quote di cofinanziamento privato e - in caso di aiuti di stato in regime di esenzione - nel limite massimo dell'intensità di aiuto prevista;
- per **“risorse finanziarie approvate”** si intende l'importo pubblico approvato, pari al valore del finanziamento pubblico a copertura dell'onere economico di realizzazione del progetto. Può essere integrale (e coincidere quindi con il costo totale approvato) o in regime di cofinanziamento (ed essere quindi inferiore al costo totale approvato) e costituisce il limite massimo erogabile in sede consuntiva.

Tavola livello di successo dell'intervento (RA5.2)

Indicatore	Indici di calcolo	Valore soglia minimo	Disponibilità dati
------------	-------------------	----------------------	--------------------

Indicatore del successo dell'intervento	Partecipanti conclusi FRATTO Partecipanti Approvati	90%	a rendiconto finale controllato e validato ad attività approvata
---	---	-----	---

Dove, in conformità a quanto previsto dal § 1.3 delle Disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE+ 2021-2027 Versione 2.0:

- per “**partecipanti conclusi**” si intende l'insieme delle/dei partecipanti attivi al momento della conclusione delle attività di un intervento indipendentemente dall'essere formati o meno ricompresi, però, anche i partecipanti e le partecipanti che si sono formalmente ritirati perché sono entrati/rientrati nel mercato del lavoro o nel sistema educativo d'istruzione e formazione;
- per “**partecipanti approvati**” si intende i partecipanti che sono stati indicati nella proposta progettuale dell'Ente beneficiario e sono stati quindi autorizzati dall'Ufficio FSE mediante l'approvazione del progetto.

Tavola livello di realizzazione (RA5.3)

Indicatore	Indici di calcolo	Valore soglia minimo	Disponibilità dati
Indicatore del livello di realizzazione	Durata progettuale ammessa FRATTO Durata progettuale approvata	90%	a rendiconto finale controllato e validato ad attività approvata

Dove:

- per “**durata progettuale ammessa**” si intende la somma delle ore di attività progettuali effettivamente realizzate e considerate ammissibili all'esito dei controlli di 1° livello. Si considerano nella durata progettuale ammessa anche le ore che il beneficiario non è stato materialmente in grado di realizzare a causa del ritiro formale o della cancellazione d'ufficio di uno/a o più partecipanti. Le ore così considerate sono quelle riferibili a tutte le tipologie di attività che compongono la durata progettuale fatta eccezione per lo stage e l'accompagnamento sul lavoro;
- per “**durata progettuale approvata**” si intende la durata progettuale indicata nella proposta progettuale dell'Ente beneficiario e che è stata quindi autorizzata dall'Ufficio FSE mediante l'approvazione del progetto.

Livello di soddisfazione (RA5.4)

Il livello di soddisfazione per i /le partecipanti è calcolato sulla base dei raccolti secondo le modalità di cui al § 6.6.38.3 delle Disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE+ 2021-2027 Versione 2.0. In particolare:

- nel caso di questionario di soddisfazione finale **approfondito**, il livello di soddisfazione è misurato dalla media aritmetica dei punteggi di gradimento risultanti dai questionari compilati dai singoli destinatari per progetto;
- nel caso di questionario di soddisfazione finale **semplificato**, il livello di soddisfazione è misurato dal punteggio cumulativo risultante su CoheMon a livello di singolo progetto.

Il valore ottenuto da tali calcoli rappresenta pertanto la percentuale complessiva di soddisfazione per progetto, che deve avere un valore pari o superiore al 70%.

Livello di Ente accreditato

In secondo luogo, per ciascun indicatore di cui al requisito RA5 (RA5.1, RA5.2, RA5.3, RA5.4) viene determinato il valore medio dei valori percentuali di ciascun indicatore calcolati sui singoli progetti con rendiconto finale validato nell'anno solare di riferimento.

La verifica del rispetto delle soglie minime previste per ogni indicatore non è quindi effettuata singolarmente sul singolo intervento, **ma sul valore medio calcolato per ciascun indicatore di cui al requisito RA5**. Ne consegue che il mancato raggiungimento del valore soglia minimo registrato su un singolo intervento non comporta automaticamente una decurtazione del Monte crediti, qualora la media complessiva dell'Ente per il relativo indicatore risulti pari o superiore alla soglia minima prevista. La decurtazione si applica invece nel caso in cui il valore medio del relativo indicatore risulti inferiore alla soglia stabilita.

Per il calcolo del valore medio per ciascun indicatore gli arrotondamenti avvengono sempre per difetto alla seconda cifra decimale.

Si riporta di seguito una tabella esemplificativa delle modalità di calcolo per la valutazione globale del requisito RA5 di un Ente accreditato attuatore di una molteplicità di interventi:

	Intervento	Livello di efficienza progettuale		Livello di successo dell'intervento	Livello di realizzazione	Livello di soddisfazione
		Tasso di efficienza progettuale esterna	Tasso di efficienza progettuale interna			
LIVELLO DI SINGOLO PROGETTO	1	90%	73%	100%	86%	80%
	2	88%	90%	100%	95%	93%
	3	90%	73%	100%	86%	80%
	4	88%	90%	100%	95%	93%
	Valori medi	89%	81,5%	100%	90,5%	86,5%
LIVELLO DI ENTE ACCREDITATO	Rispetto soglia minima sub-indicatore	SI	NO	-	-	-
	Rispetto soglia minima indicatore	NO		SI	SI	SI
	Valutazione globale RA5	NEGATIVA				